

N. 279/18.12.13

REP. N. 4708
DEL 18 DIC. 2013



REGIONE VENETO
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"
PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
C.F. E P. IVA 02799490277

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DA
ESPLETARSI AI SENSI DELL'ART. 7 - 6° CO.**

DEL D. L.VO 30.03.01 N. 165.

In data 8 NOV. 2013 presso la sede dell'Azienda Unità
Locale Socio Sanitaria n.10 "Veneto Orientale" (leggasi in seguito più
brevemente A.U.L.S.S. n.10) con sede in San Donà di Piave (VE), a
seguito della deliberazione del Direttore Generale n. 785 del 08.11.2013

T R A

l'A.U.L.S.S. n.10 - Veneto Orientale (C.F. e P.IVA 02799490277)
rappresentata dal Direttore Generale BRAMEZZA Carlo, nato a Treviso il
04.05.1967 e domiciliato per la sua carica in Piazza De Gasperi n.5 a S.
Donà di Piave

E

la dott.ssa PICCOLO Silvia nata a Portogruaro (VE) il 19.12.1975 e
residente a Gruaro (VE) in via Casetta n. 5 - C.F. PCCSLV75T59G914W e
P.IVA 03602340279

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. L'attività disciplinata dal presente contratto è effettuata ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 7 - 6° comma, del D. L.vo 30.03.01 n. 165;

Silvia Piccolo

Carlo Bramezza

2. La dott.ssa Piccolo, in qualità di esperto psicologo - psicoterapeuta, si impegna ad effettuare una collaborazione professionale per attività di valutazione e recupero delle funzioni genitoriali per un massimo di 720 ore; l'attività programmata si svolgerà nell'arco del periodo intercorrente tra l' 11.11.2013 ed il 31.05.2014.

La dott.ssa Piccolo svolge la propria attività professionale in autonomia nell'ambito degli indirizzi del Responsabile dell'U.O. dell'A.U.L.S.S. n.10 a cui afferisce.

3. Il compenso per l'incarico in questione viene stabilito in € 17.280,00 (diciassettemiladuecentottanta/00), al lordo dell'I.V.A. e del contributo previdenziale, se dovuti, e comunque onnicomprensivo di eventuali oneri accessori tra i quali il rimborso spese viaggio.

Trimestralmente la dott.ssa Piccolo dovrà presentare una relazione sull'attività espletata, nonché relativa fattura. La corresponsione del compenso sarà effettuata in seguito a positiva relazione di verifica del Responsabile dell'U.O. a cui il professionista afferisce.

4. Il presente contratto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R..

Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà applicata una penale dell'importo di € 51,65= (cinquantuno/65) per ogni giorno di mancato preavviso, salva la facoltà dell'Azienda di rinunciarvi su indicazione del Responsabile dell'U.O. a cui il professionista afferisce.

5. Le parti dichiarano che il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.



Silvia Piccolo

6. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

7. La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

8. Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

9. La dott.ssa Piccolo prende atto che, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss., i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE

-Dott.ssa Silvia PICCOLO- Silvia Piccolo

IL DIRETTORE GENERALE DELL'A.U.L.S.S. N.10

-Dott. Carlo BRAMEZZA- Carlo Bramezza

